SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 92**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quindicesima seduta comune, giovedì 8 maggio 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

È conseguentemente annullata la precedente convocazione della seduta comune del Parlamento, fissata per mercoledì 23 aprile 1986.

86A2982

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **1008.**

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e all'evoluzione bio-morfologica verificatasi nelle nuove generazioni;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, visto dal Ministro della difesa.

L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 6

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITA AL SERVIZIO MILITARE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.

Per l'arruolamento volontario l'idoneità deve essere vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo.

Il giudizio di permanente inidoneità sarà adottato non solo per le infermità gravi e croniche e per quelle che, già ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità, ma anche per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare.

Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di infermità in atto o pregresse, quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici.

In casi particolari può essere utile ricorrere ad informazioni, testimonianze, atti di notorietà, ecc., al fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale.

L'osservazione ospedaliera prevista dall'elenco ha finalità medico-legale e va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina.

Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali tale procedura non è prevista.

Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali «grave», «notevole», «esteso», «voluminoso», «importante», ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle affezioni. La corretta interpretazione di tali espressioni nei singoli casi richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale.

Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue:

L'iscritto di leva affetto da infermità suscettibili di utili modificazioni sarà rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della «rivedibilità», sempre che detto provvedimento sia previsto dal relativo articolo.

Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle condizioni di cui sopra sarà adottato il provvedimento della «temporanea non idoneità» (T.N.I.). Detto provvedimento non dovrà avere durata complessiva superiore ad un anno e potrà essere adottato anche in due soluzioni; la riforma non potrà essere comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.

Il militare alle armi affetto da infermità ritenute utilmente modificabili sarà riformato quando l'infermità persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.

I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione dell'infermità o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sarà cessata la necessità di cure ospedaliere.

Parimenti dovrà procedersi per i casi sospetti di procurata infermità o di aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria.

Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per un'infermità per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneità in sede di osservazione, spetta al direttore di sanità esprimere il nuovo giudizio, a meno che l'infermità stessa non si sia aggravata; in questo caso si rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare.

Nei giudizi di permanente inidoneità e in quelli di rivedibilità e di T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo all'infermità che ha determinato il provvedimento. Nel caso di più infermità inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.

Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.

I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;

b) i soggetti affetti da particolari infermità accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.

Gli articoli contrassegnati con la lettera «M» si riferiscono ad imperfezioni o infermità che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia, rendendosi così possibile l'eventuale recupero degli inabili, previa nuova visita, in occasione di particolari esigenze.

I - MORFOLOGIA GENERALE

Art. 1.

La statura inferiore a m 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Avvertenza: La misurazione della statura si esegue con l'antropometro regolamentare. L'esaminando viene fatto salire sul piedistallo dell'antropometro ed invitato ad assumere la posizione di attenti a capo eretto, col piano orbito-auricolare perfettamente orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione si fa scorrere il cursore orizzontale finché esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla scala metrica.

Art. 2.

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado elevato, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Avvertenza: Rientrano nell'articolo le deviazioni morfo-costituzionali spiccate (disarmonie gravi e displasie), comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo sia degli eccessi ponderali (obesità).

Per giudicare delle carenze di sviluppo e di trofismo si dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, cilindrico o appiattito, scapole alate, esilità degli arti, ecc.) che, pur non costituendo per se stessi una malattia, sono indicativi di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente o di predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto non è adattto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.

La valutazione di tali caratteri sarà integrata dai dati antropometrici della statura, del perimetro toracico e del peso sulla base dei minimi orientativi della seguente tabella. Il peso corporeo, se inferiore ai limiti in questa indicati, sarà determinante per la non idoneità solo quando il perimetro del torace sia al valore minimo, al termine della rivedibilità.

Si precisa inoltre che il perimetro toracico deve essere rilevato mediante nastro metrico passante orizzontalmente per il punto xifoideo (base dell'apofisi omonima) e applicato con leggera pressione sulla cute a soggetto in posizione eretta e al termine di una espirazione normale.

Statura da m	Peso corporeo minimo in kg	Riforma immediata — Perimetro toracico inferiore a cm	Riforma dopo rivedibilità — Perimetro toracico in cm	Idoneità — Perimetro toracico minimo in cm
1,50	46	73	da 73 a - 75	75
1,55	48	74	da 74 a - 76	76
1,60	51	75	da 75 a - 77	77
1,65	54	76	da 76 a - 78	78
1,70	57	77	da 77 a - 79	79
1,75	60	78	da 78 a - 80	80
1,80	63	79	da 79 a - 81	81
1,85	66	80	da 80 a - 82	82
1,90	69	81	da 81 a - 83	83

Per la valutazione dell'obesità ci si baserà sull'entità dell'eccesso di peso dovuto all'adipe, sui caratteri obbiettivi della disarmonia ed in particolare sulla preponderanza marcata del perimetro addominale su quello toracico e sulla presenza di masse adipose esuberanti ed abnormemente distribuite, con conseguente impaccio motorio.

II - DISENDOCRINIE, DISMETABOLISMI ED ENZIMOPATIE

Art. 3.

a) Il diabete insulare, le altre glicosurie iperglicemiche e le alterazioni del ricambio gravi.

b) Le glicosurie normoglicemiche e le altre alterazioni del ricambio meno gravi; trascorso il periodo della rivedibilità.

c) Il favismo.

d) Le altre enzimopatie (Gilbert, tesaurismosi, ecc.) di notevole grado.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 4.

Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuroendocrino (morbo di Flajani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Fröelich, acromegalia, infantilismo, diabete insipido, ecc.).

Dopo osservazione.

III - MALATTIE DA AGENTI MICROBICI E DA PARASSITI

Art. 5.

La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti.

Dopo osservazione.

Avvertenza: Gli esiti di complesso primario non sono inabilitanti.

Art. 6. (M)

Le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali, oppure siano accompagnate da evidente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica; trascorso, ove occora, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Art. 7.

La sifilide con manifestazioni cliniche e con dati di laboratorio che siano espressioni di malattia in atto; trascorso il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Art. 8.

La lebbra.

Avvertenza: Nel caso che l'affezione sia comprovata da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potrà essere pronunciato senza l'esame personale.

IV - EMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA E TOSSICOLOGIA

Art. 9.

a) Le emopatie sistemiche primitive e le altre emopatie gravi.

b) Le emopatie non gravi o transitorie; trascorso il periodo della rivedibilità.

c) Le sindromi immuno-deficitarie gravi.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 10.

a) L'asma bronchiale e le altre sindromi immuno-allergiche gravi, clinicamente manifeste o accertate con appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

b) Le mesenchimopatie reattive diffuse (lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica progressiva, artrite reumatoide, porpora di Schonlein-Henoch, periatrite nodosa, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Art. 11.

Le intossicazioni croniche esogene gravi comprese quelle da sostanze voluttuarie e psicotrope; trascorso ove occorra il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

V - NEOPLASIE

Art. 12.

a) I tumori maligni.

b) I tumori benigni quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti disturbi funzionali.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

VI - CRANIO E COMPLESSO MAXILLO-FACCIALE

Art. 13.

a) Le malformazioni del cranio con evidente deformità (macro e microcefalia, platibasia, craniolacune, craniostenosi, turricefalia, ecc.).

b) La perdita di sostanza ossea del cranio a tutto spessore.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

c) Gli avvallamenti post-traumatici delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

Dopo osservazione.

d) Gli esiti radiologici di fratture del cranio, anche lineari se estese.

Dopo osservazione.

Art. 14.

Le malformazioni e gli esiti di lesioni e di malattie del complesso maxillo-facciale che producano notevole deformità o gravi disturbi funzionali (respirazione, deglutizione, masticazione e fonazione).

Nei casi dubbi dopo osservazione.

VII - APPARATO CARDIOVASCOLARE

Art. 15.

a) Le malformazioni e le anomalie di posizione anatomica del cuore e dei grossi vasi.

b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 16.

a) Le gravi turbe del ritmo cardiaco; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

b) Le anomalie e le malattie del sistema specifico del cuore; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 17.

a) L'ipertensione arteriosa con impegno d'organo.

b) Gli stati ipertensivi persistenti; trascorso il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 18.

a) Gli aneurismi e le fistole arterovenose.

b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con marcati disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 19. (M)

a) Le varici estese e voluminose e le varici con disturbi del circolo profondo.

b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con ben evidenti disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

VIII - APPARATO RESPIRATORIO

Art. 20.

a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 21.

Le affezioni mediastiniche di qualunque natura ed i loro esiti.

Dopo osservazione.

IX - APPARATO DIGERENTE

Art. 22.

Le malformazioni e gli esiti di lesioni o di malattie delle labbra, della lingua, del palato molle e della mucosa orale che producano notevole deformità o gravi disturbi funzionali.

Art. 23.

a) La mancanza di almeno otto denti tra incisivi e canini.

b) La mancanza o la carie destruente del maggior numero dei denti con insufficienza masticatoria.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Avvertenza: La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante.

Devesi ritenere sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari o tre coppie di premolari, con ingranaggio in occlusione.

Il perito deve sempre indicare il numero e la sede dei denti mancanti.

Art. 24. (M)

Le gravi alterazioni congenite od acquisite e le malattie croniche gravi delle ghiandole e dei dotti salivari; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Art. 25. (M)

Le notevoli malformazioni e le malattie gravi dell'ombelico o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 26. (M)

a) L'ernia inguinale, esclusa quella allo stato di punta.

b) Le altre ernie viscerali.
Dopo osservazione.

Art. 27.

a) Le malformazioni e le anomalie di posizione di uno o più visceri addominali (diverticoli e stenosi, distopie e splancnoptosi, mesenterium commune, mega e dolicocolon, ecc.) che siano causa di notevoli disturbi funzionali.

b) Le malattie degli organi addominali e del peritoneo ed i loro esiti che per natura, sede e grado determinino notevoli disturbi funzionali, trascorso ove occorra il periodo della rivedibilità.

N.B.: Per la celiachia il provvedimento può essere adottato sulla base di adeguata documentazione clinica rilasciata da istituti universitari od ospedalieri.

c) Gli esiti di intervento laparatomico con perdita totale o parziale di un viscere (resezione gastrica, splenectomia, colecistectomia, ecc.).

N.B.: Gli esiti di appendicectomia non costituiscono motivo di inabilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 28.

a) Le malformazioni ano-rettali che siano causa di gravi disturbi funzionali.

d) Le malattie gravi dell'ano ed i loro esiti (emorroidi voluminose o ulcerate, prolasso grave, fistole anali con interessamento dello sfintere, stenosi o incontinenza anale, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

X - APPARATO UROGENITALE

Art. 29.

a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, di posizione e sviluppo del rene.

b) Le malattie del rene e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 30.

a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione.

b) Le malattie gravi della pelvi e dell'uretere e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 31.

a) Le malformazioni della vescica (estrofia, ectopia, fistole congenite vescico-rettali, ecc.).

b) Le malattie della vescica ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità (M).

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 32.

a) Le malformazioni, i restringimenti e le dilatazioni dell'uretra con disturbi manifesti della minzione.
Dopo osservazione.

b) Le fistole uretrali a sbocco penieno.

c) L'epispadia.

d) L'ipospadia oltre il solco balano-prepuziale.

Art. 33.

a) Le malformazioni gravi del pene.

b) La perdita totale o parziale del pene.

c) Le malattie del pene e dello scroto ed i loro esiti che compromettano in modo evidente la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

d) Il varicocele molto voluminoso.

Art. 34.

a) Le malattie della vaginale del testicolo ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

b) L'idrocele comunicante e l'idrocele cistico ben manifesto (M).

c) L'idrocele cistico della vaginale ben manifesto (M).

Art. 35.

a) La mancanza o l'atrofia di entrambi i testicoli.

b) La ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.

c) La ritenzione testicolare unilaterale, in sede intramurale o sottocutanea.
Dopo osservazione.

d) Le malattie gravi del testicolo, dell'epididimo, delle vescicole seminali, della prostata e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

Avvertenza: Nel caso di ablazione chirurgica oppure di atrofia secondaria di un testicolo, il provvedimento sarà preso in base alla malattia che ha determinato l'intervento chirurgico o che ha prodotto l'atrofia stessa.

La mancanza o l'atrofia unilaterale del testicolo non costituisce causa di inidoneità quando sia congenita o post-traumatica.

XI - NEUROLOGIA

Art. 36.

a) Le malattie evolutive del sistema nervoso centrale e periferico (di natura vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune, traumatica e da agenti fisici); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

b) Le malattie degenerative sistemiche del sistema nervoso centrale e periferico (paraparesi spastica di Erb-Charcot, atrofie muscolari progressive, mielopatiche e neurali, eredoatassia spinocerebellare, siringomielia, ecc.).
Dopo osservazione.

c) Gli esiti bene evidenti delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico (paralisi, paresi, atrofie e spasmi muscolari, disturbi fasici e prassici, ecc.).

Avvertenza: Nei casi di particolare gravità comprovati da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potrà essere pronunciato senza l'esame personale.

Art. 37.

Le miopatie primitive (distrofie muscolari, miotonie, miastenie, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Avvertenza: Nei casi di particolare gravità, comprovati da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potrà essere pronunciato senza l'esame personale.

Art. 38.

Le sindromi epilettiche, accertate clinicamente o col sussidio di mezzi strumentali e, se necessario, con l'integrazione di documentazione rilasciata da istituzioni pubbliche o di rapporti informativi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Avvertenza: I soggetti alle armi, per i quali al termine degli accertamenti eseguiti in sede di osservazione persistessero dubbi sull'esistenza della infermità, saranno aggregati temporaneamente al reparto servizi dello stabilimento sanitario e utilizzati in mansioni che, pur impegnandoli attivamente, non comportino rischio, con esclusione dai servizi di guardia e di assistenza agli ammalati, al fine di constatare l'eventuale insorgenza delle manifestazioni morbose.

XII - PSICHIATRIA

Art. 39.

a) Le insufficienze mentali gravi.

b) Le insufficienze mentali di media e lieve gravità.

Dopo osservazione.

Avvertenza: Per le insufficienze mentali gravi, comprovate da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potrà essere pronunciato senza l'esame personale.

Art. 40.

Le personalità caratteropatiche con anomalie comportamentali (impulsività, esplosività, devianze sessuali, tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza sociopatica.

Dopo osservazione.

Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere comprovato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario giudiziario o da idonei atti di istituzioni pubbliche.

Per i soggetti alle armi ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo circa il comportamento nella collettività militare.

Art. 41.

a) Le sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche, ecc.), associate o non a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organo-neurotiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

b) Le personalità fragili, insicure, abuliche, asteniche, labili di umore, anancastiche, immature, tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 42.

a) Le psicosi croniche (schizofreniche, distimiche, deliranti, ecc.) ed i loro esiti.

Se in fase di compensazione o di remissione clinica saranno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche.

b) Le turbe psichiche in esito a psicosi acute (tossiche, infettive, post-traumatiche, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

XIII - OFTALMOLOGIA

Art. 43. (M)

a) La blefaroptosi, anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; per le forme acquisite, trascorso il periodo della rivedibilità.

b) Il blefarospasmo persistente, anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare la visione.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 44. (M)

a) La divisione della palpebra a tutto spessore (coloboma palpebrale).

b) L'aderenza dei bordi palpebrali fra loro (anchiloblefaro).

c) La permanente divaricazione delle palpebre (lagoftalmo).

d) Il rovesciamento della palpebra all'esterno (ectropion).

e) Il rovesciamento della palpebra all'interno (entropion).

f) L'aderenza della palpebra con il bulbo oculare (simblefaro).

g) L'anomala direzione delle ciglia verso il bulbo oculare (trichiasi) e la presenza di una seconda fila di ciglia sul bordo posteriore della palpebra (districhiasi).

Per tutte queste imperfezioni il provvedimento sarà preso quando esse, anche se limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre deformità, ovvero da riuscire di grave impedimento alla funzione visiva, ovvero da limitare i movimenti del globo oculare o da cagionare permanente irritazione oculare.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 45. (M)

La blefarite cronica grave; trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 46. (M)

a) Le malformazioni gravi delle ghiandole e delle vie lacrimali.

b) Le malattie croniche delle ghiandole e delle vie lacrimali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 47.

a) La congiuntivite granulomatosa (tracoma) in fase attiva.

b) Le altre congiuntiviti croniche gravi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

In tutti i casi dopo osservazione.

Art. 48. (M)

I disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci quando comportino diplopia o abbiano ridotto l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 51; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 49.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un bulbo oculare.

Avvertenza: Il giudizio di inabilità potrà essere espresso senza esame personale in base ad attestazione del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 50.

L'esoftalmo, anche se monolaterale, causato da produzioni neoplastiche od infiammatorie croniche dell'orbita o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante).

Dopo osservazione.

Art. 51.

a) Le malformazioni di notevole entità, gli esiti di lesioni e le malattie gravi del bulbo oculare e i loro esiti che producano importanti alterazioni anatomiche o funzionali.

b) Le imperfezioni e gli esiti di malattie o di traumi del bulbo oculare che, corretto l'eventuale vizio di rifrazione, riducano l'acutezza visiva ai gradi sotto indicati:

meno di 7/10 complessivi;
meno di 2/10 in un occhio.

Trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Avvertenza: Nei casi di cecità assoluta, bilaterale e permanente, legalmente comprovata, il soggetto può essere dichiarato inabile senza visita personale.

Art. 52.

Le riduzioni del campo visivo, anche monoculari, quando comportino la perdita della visione laterale.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 53.

L'emeralopia anche senza alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, con l'integrazione, se necessario, di idonea documentazione sanitaria rilasciata da istituzioni pubbliche.

Art. 54.

a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in entrambi gli occhi le otto diottrie, anche in un solo meridiano, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese della coroide e della retina o a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 51.

b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in entrambi gli occhi le sette diottrie anche in un solo meridiano, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 51.

c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in entrambi gli occhi le cinque diottrie oppure, se di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 51.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Avvertenza: La determinazione della rifrazione deve essere fatta con il metodo schiascopico, ad accomodazione inerte.

Art. 55.

Le forme di anisometropia in cui, dopo la migliore correzione utilizzabile dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 51.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

XIV - OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 56.

Le gravi malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, ecc.).

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 57.

a) L'otite media purulenta cronica anche se monolaterale.

b) I processi flogistici cronici in esito ad interventi sull'orecchio medio (antroatticotomie, atticotomie, timpanoplastiche, interventi ricostruttivi e protesici della catena ossiculare, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 58.

Le affezioni organico-funzionali evidenti del labirinto vestibolare; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Dopo osservazione.

Art. 59.

a) La sordità assoluta unilaterale (perdita uditiva superiore a 90 dB) quando vi sia perdita di percezione uditiva oltre i 15 dB dall'altro lato.

b) Le ipoacusie bilaterali permanenti con percentuale totale di perdita di udito all'audizione biauricolare (P.P.T.) superiore al 40% corrispondente ai seguenti livelli audiometrici indicativi:

— So > 35 dB da un lato
con
So > 40 dB dall'altro lato

— So > 30 dB da un lato
con
So > 75 dB dall'altro lato

Avvertenza: So = Soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz (orientativa).

La perdita percentuale totale di udito (P.P.T.) si determina con la seguente formula:

$$\text{P.P.T.} = \frac{(\text{orecchio migliore} \times 7) + (\text{orecchio peggiore})}{8}$$

sommando in ciascun orecchio i valori percentuali di perdita uditiva attribuiti nella seguente tabella alle soglie audiometriche rilevate:

dB	Hz 500	 1000	% 2000	 4000	V.O.C.
0	0	0	0	0	a metri 20
5	1,25	1,50	2	0,25	» 10
10	2,50	3,00	4	0,50	» 8
15	3,75	4,50	6	0,75	» 7
20	5,00	6,00	8	1,00	» 6
25	6,25	7,50	10	1,25	» 5
30	7,50	9,00	12	1,50	» 4
35	8,75	10,50	14	1,75	» 3
40	10,00	12,00	16	2,00	» 2,5
45	11,25	13,50	18	2,25	» 2
50	12,50	15,00	20	2,50	» 1,5
55	13,75	16,50	22	2,75	» 1
60	15,00	18,00	24	3,00	» 0,5
65	16,25	19,50	26	3,25	
70	17,50	21,00	28	3,50	» 0,25
75	18,75	22,50	30	3,75	
80	20,00	24,00	32	4,00	ad concam
85	21,25	25,50	34	4,25	inintellegi-
90	22,50	27,00	36	4,50	bilità per
95	23,73	28,50	38	4,75	la voce
100	25,00	30,00	40	5,00	articolata

La scala comparativa delle distanze di percezione della voce ordinaria di conversazione (V.O.C.) è riportata a puro valore orientativo.

Art. 60.

a) Il sordomutismo ed il mutismo.

Avvertenza: Nei casi comprovati da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potrà essere pronunciato senza esame personale dell'iscritto.

b) I disturbi della favella gravi e permanenti.
Dopo osservazione.

Art. 61.

a) Le malformazioni, le alterazioni acquisite e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali che producano notevole deformità o gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

b) L'ozena.
Dopo osservazione.

Art. 62.

Le sinusiti purulente croniche e le sinusiti iperplastiche; trascorso, ove occorra il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

Art. 63. (M)

a) Le tonsilliti croniche con evidente azione focale (sofferenza renale, cardiaca, articolare, ecc.); trascorso, ove occorra il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

b) L'ipertrofia tonsillare di grado elevato con notevole restringimento oro-faringeo e con grave disturbo funzionale.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 64.

Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe e dell'esofago che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

Art. 65.

Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea, con importanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 66.

a) Il gozzo voluminoso.

b) Il gozzo anche non voluminoso quando si accompagni a disturbi della fonazione, della deglutizione o della respirazione.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

c) Il gozzo endotoracico.
Dopo osservazione.

d) Le malattie gravi della tiroide ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Dopo osservazione.

XV - DERMATOLOGIA

Art. 67.

a) Le alterazioni congenite e le malattie croniche della cute, le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto, estese o gravi o deturpanti o che, per la sede, determinino notevoli disturbi funzionali.
b) L'alopecia estesa e deturpante.
c) L'iperidrosi estesamente macerante dei piedi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 68. (M)

Le ulcere e le fistole congenite od acquisite che, per sede ed estensione, comportino apprezzabili disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 69. (M)

Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.

XVI - APPARATO LOCOMOTORIO

Art. 70. (M)

a) Le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, ecc.).
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni traumatiche dei muscoli (agenesie, contratture permanenti, miositi, rotture muscolari, ecc.).
c) Le malattie croniche e gli esiti di lesioni traumatiche dei tendini e delle borse (tenosinoviti, retrazioni, aderenze, disinserzioni, rotture, lussazioni tendinee, ecc.).
In tutti i casi quando producano importanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 71.

Le alterazioni di sviluppo e sistemiche, le malattie croniche e gli esiti di affezioni acute delle ossa (infiammatorie, endocrino-metaboliche, le osteodistrofie, le osteonecrosi, le osteocondrosi) che comportino gravi alterazioni morfo-funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 72.

Le malformazioni, le malattie croniche (infiammatorie, degenerative, dismetaboliche) e gli esiti di affezioni acute delle articolazioni, che siano causa di importanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 73. (M)

a) Gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa e delle articolazioni (fratture viziosamente consolidate, ritardi di consolidazione, pseudoartrosi, atrofia ossea o muscolare, rigidità articolari ed anchilosi, presenza di mezzi di osteosintesi con segni clinici o radiologici di intolleranza) che siano causa di importanti disturbi funzionali.
b) Le sindromi meniscosiche croniche e le lesioni capsulolegamentose con notevoli disturbi funzionali.
In tutti i casi, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 74.

a) Le lussazioni inveterate e le lussazioni abituali a carico di articolazioni importanti.
b) Gli esiti di trattamento chirurgico per lussazioni di articolazioni importanti con notevoli alterazioni morfo-funzionali.
Nei casi dubbi dopo osservazione.
c) I corpi mobili articolari che siano causa di notevoli disturbi funzionali.
Dopo osservazione.

Art. 75.

a) Le gravi malformazioni del rachide.
b) Le deformazioni della colonna vertebrale di grado notevole (deviazioni assiali marcate, sinostosi, schisi ampia di almeno due archi vertebrali, spondilolisi, spondilolistesi).
c) Le malattie del rachide ed i loro esiti, con marcate alterazioni strutturali (osteocondriti gravi, spondilosi deformante, spondiloartrite anchilosante, discopatie con segni di sofferenza radicolare).

Avvertenza: Il portatore di gibbo manifesto potrà essere dichiarato inabile senza esame personale, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 76.

La mancanza anatomica di una mano o di un piede.

Avvertenza: Il giudizio di inabilità potrà essere espresso senza l'esame personale, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 77.

La perdita funzionale di una mano o di un piede.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 78.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale totale:

a) di un pollice o della falange ungueale di entrambi i pollici;
b) di due dita di una mano;
c) di un indice e delle ultime due falangi dell'altro indice;
d) della falange ungueale di un pollice e dell'indice di una mano;
e) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice;
f) delle ultime due falangi di quattro dita fra le due mani escluso l'indice;
g) delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
h) delle falangi ungueali di tre dita fra le due mani compresa quella di un pollice;
i) delle falangi ungueali di sei dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

Nei casi dubbi, e sempre nei casi di perdita funzionale, dopo osservazione.

Avvertenza: La mancanza della maggior parte di una falange deve essere equiparata alla mancanza totale della stessa.

Art. 79.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale:

a) di un alluce;
b) di due dita di un piede.

Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 80.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre centimetri.
Nei casi dubbi dopo osservazione.

Art. 81.

a) Le deformità gravi congenite o acquisite degli arti.
b) Il ginocchio valgo, varo o recurvato di grado notevole.
c) Il piede cavo di grado elevato, il piede torto, il piede piatto con marcata pronazione.
d) Le malformazioni delle dita del piede che impediscano l'uso della comune calzatura (alluce valgo e dita a martello con sub-lussazione metatarso-falangea, dita sovrannumerarie, ecc.).

Nei casi dubbi dopo osservazione.

XVII - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITÀ

Art. 82.

a) Le imperfezioni e le infermità non specificate negli articoli dell'elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non negli articoli dell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendono il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

In tutti i casi dopo osservazione.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

86G0327

DECRETO-LEGGE 18 aprile 1986, n. **117**.

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di indizione delle elezioni dei nuovi comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 20 dicembre 1985, n. 750;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1985, n. 750, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, il termine entro il quale dovranno essere indette le elezioni dei comitati medesimi è differito di ulteriori novanta giorni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 16

86G0390

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 febbraio 1986.

Integrazione e rettifica, per quanto concerne i comuni di Maratea, Rivello, Lagonegro, Lauria, Terranova di Pollino, Rotonda, Viggianello e Castelmezzano, dei decreti ministeriali 18 aprile 1985, relativi a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti i propri decreti ministeriali 18 aprile 1985 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985) relativi a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 novembre 1981), recante «Ulteriori individuazioni di comuni della provincia di Potenza danneggiati dal terremoto del novembre 1980»;

Ritenuto che nei dispositivi di alcuni dei sopracitati decreti ministeriali 18 aprile 1985 non è stato considerato, per mero errore materiale, che anche i comuni di Maratea, Rivello, Lagonegro, Lauria, Terranova di Pollino, Rotonda, Viggianello e Castelmezzano, per effetto del sopradetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, sono considerati danneggiati dal terremoto del novembre 1980;

Decreta:

1) I sottoelencati decreti ministeriali (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985):

decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2319, pubblicato a pag. 5;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2322, pubblicato a pag. 10;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2323, pubblicato a pag. 12;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2324, pubblicato a pag. 14;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2325, pubblicato a pag. 15;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2327, pubblicato a pag. 19;
decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 2328, pubblicato a pag. 20,

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente clausola:

«Considerato che i comuni di Maratea, Rivello, Lagonegro, Lauria, Terranova di Pollino, Rotonda, Viggianello e Castelmezzano sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 novembre 1981) sono, altresì, fatti salvi in tali comuni gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 14 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

86A2687

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 aprile 1986.

Divieto di vendita di preparati cosmetici a base di minoxidil e suoi sali e derivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Udito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 maggio 1985;

Visto il parere espresso nella predetta seduta e confermato dallo stesso Consiglio, udito nell'adunanza del 28 gennaio 1986;

Visto l'avviso espresso in tale ultima adunanza dal Consesso il quale, dopo aver considerato:

che la definizione di cosmetico adottata dalla CEE intende per prodotti cosmetici le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto o correggere gli odori corporei;

che il minoxidil, agente chimico di sintesi, ripristina la ricrescita del capello apparentemente per una specifica attività medicamentosa, come dimostra l'obbligo di un dosaggio ottimale, la indicazione ristretta alla calvizie androgenica e ad alcune forme di alopecia areata e la possibilità di effetti collaterali così da richiedere il controllo del medico;

che tali condizioni sono assenti per le comuni lozioni, di uso cosmetico, vantate e vendute per la cosmesi del capello;

che d'altra parte allo stato attuale delle conoscenze, il controllo medico dell'uso topico del minoxidil si impone:

a) per la notorietà di un effetto antipertensivo del farmaco;

b) per l'oscurità dell'intimo meccanismo d'azione quale medicamento dermatologico;

c) per la incontrollabilità, da parte dell'autorità sanitaria, della composizione del veicolo usato nelle preparazioni cosmetiche, composizione che, nel caso specifico, può condizionare sia l'attività che l'effetto farmacologico, così come la comparsa di effetti sistemici indesiderati;

che nessun Paese ha ancora immesso in commercio il prodotto per uso topico, mentre è in corso una larga sperimentazione internazionale, anche in Italia, che potrà meglio inquadrare l'impiego topico del composto in questione;

che attualmente è emerso che sotto lo 0,8% non esistono con certezza effetti indesiderati ma che manca l'effetto anticalvizie il quale si attesta tra il 2% ed il 5%,

ha conclusivamente ritenuto di confermare il proprio parere espresso nella seduta del 27 maggio 1985 nel senso che non possa essere consentito l'impiego del minoxidil e dei suoi sali e derivati nei preparati posti in commercio come cosmetici e che, correlativamente, debbano essere ritirati tutti i prodotti cosmetici comunque contenenti minoxidil e suoi sali e derivati già immessi in commercio, fermo restando il riesame della questione allorché saranno comunicati gli esiti delle sperimentazioni di cui ai commi precedenti;

Decreta:

Art. 1.

È vietato l'impiego del minoxidil e dei suoi sali e derivati nei preparati posti in commercio come cosmetici; è parimenti vietata l'importazione di prodotti cosmetici contenenti la predetta sostanza.

Art. 2.

I cosmetici comunque contenenti minoxidil, che siano stati prodotti o importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più venduti e quindi devono essere ritirati dal mercato a cura dei produttori e degli importatori.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A2983

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 aprile 1986.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1982 (quadriennali), 1° maggio 1983 (quadriennali), 1° novembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° maggio 1984 (quadriennali e settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1986 e scadenza nel mese di novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.500 miliardi;

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208930/66-AU-63 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godi-

mento 18 novembre 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.067 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1986 e scadenza nel mese di novembre 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di novembre 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al:

7,55% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;
7,55% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;
7,05% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;
7,55% per i CCT settennali 1° novembre 1983;
6,95% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;
7,30% per i CCT settennali 1° maggio 1984;
7,15% per i CCT settennali 1° novembre 1984;
6,65% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 7819 del 22 ottobre 1982, n. 709237 del 22 aprile 1983, n. 715021 e n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208930 e n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984 e n. 320115 del 6 novembre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alla cedola di scadenza nel mese di novembre 1986, è determinato nella misura del:

7,55% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 8;
7,55% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi, cedola n. 7;
7,05% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;
7,55% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;
6,95% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 5;
7,30% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 5;
7,15% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 4;
6,65% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.091.030.500.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi di:

L. 151.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

L. 162.325.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

L. 105.750.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;

L. 377.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 139.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;

L. 584.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 500.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 70.955.500.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

86A2844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.L.M. - Cooperativa europea lavoratori del mobile a r.l., in Serravalle Pistoiese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della C.E.L.M. - Cooperativa europea lavoratori del mobile - Soc. cooperativa a r.l., in liquidazione volontaria, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa C.E.L.M. - Cooperativa europea lavoratori del mobile - Soc. cooperativa a r.l., in liquidazione volontaria, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito notaio Elio Di Gloria di Montecatini Terme in data 18 gennaio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Luciano Balducci, residente a Pistoia in via Toscanini, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2791

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1986.

Autorizzazione all'adozione dei tassi di premio puro per l'assicurazione sulla vita dei dipendenti della S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 luglio 1983 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'adozione di tassi di premio puro, relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, per contratti stipulati dai dipendenti;

Vista la nota in data 5 giugno 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È autorizzata l'adozione dei tassi di premio puro, relativamente alle tariffe già approvate, richiesta dalla S.p.a. La Previdente, con sede in Milano, per assicurazioni sulla vita in favore dei dipendenti della società con anzianità di servizio non inferiore al periodo di prova, a condizione che i contratti stipulati prevedano che:

il valore di riscatto che verrà concesso dopo che sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione;

in caso di cessazione dal servizio prima del compimento del sessantesimo anno per impiegati non dirigenti e del sessantacinquesimo anno per impiegati dirigenti, al dipendente è consentito mantenere in vigore la polizza previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

in caso di cessazione dal servizio del dipendente per limiti di quiescenza senza che sia instaurato altro rapporto di lavoro con altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri, inizialmente pattuiti.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2368

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 16 aprile 1986.

Secondo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 concernente: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1986), concernente: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati»;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1986, riguardante il primo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1986, citata in epigrafe;

Vista la documentazione acquisita successivamente alla emanazione delle citate ordinanze e quindi ritenuta la necessità di un aggiornamento agli elenchi allegati, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza stessa;

Ordina:

Articolo unico

Nella tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, riguardante le ditte i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto in metanolo superiore ai limiti di legge, sono incluse le ditte sottoelencate:

Cantine S. Quirico di Orsara Bormida (Alessandria);
ditta Succio Elio di Agliano (Asti);
Cantina Repetto Edoardo di Parodi Ligure - Località la Croce (Alessandria);
Cantine Corte Manolo S.r.l. di Villanova d'Asti (Asti);
Cantina Mazzarello Nicola di Mornese (Alessandria);
azienda agricola Tanino di B. Botti Scotto di Portoferraio - Isola d'Elba;
ditta Vedovato Dante di Fossalta di Trebaseleghe (Padova);
ditta Fra.Bi. S.r.l. di Castagnole Lanze (Alessandria).

Roma, addì 19 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3017

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 aprile 1986.

Banca dati relativa alla indagine sulle industrie ad alto rischio, sulle dighe, bacini idrici e discariche di materiale inquinante. (Ordinanza n. 719/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha fra i propri compiti istituzionali:

a) il coordinamento delle attività di prevenzione e previsione dell'emergenza;

b) la formazione ed il coordinamento dei piani di protezione civile;

c) il coordinamento e la direzione unitaria dei servizi di soccorso e di protezione;

Considerato che per l'assolvimento di tali compiti è stata già predisposta, sulla base di precedenti convenzioni, «una banca dati nazionale di protezione civile» a cura della S.p.a. Fiat Engineering;

Considerata la necessità di completare con estrema urgenza detta banca dati con informazioni riguardanti le industrie ad alto rischio, le dighe, i bacini idrici, le discariche di materiali inquinanti e tutti gli altri dati ritenuti necessari per fronteggiare nel migliore dei modi l'emergenza;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla S.p.a. Fiat Engineering in data 18 dicembre 1985 e concernente il caricamento in banca dati di 3.000 schede;

Tenuto conto della richiesta avanzata alla commissione nominata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile con nota n. 6381/Gab. del 6 giugno 1985 circa la congruità del prezzo indicato in preventivo;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico del completamento della succitata banca dati alla stessa società che in atto gestisce per conto della protezione civile la banca dati;

Vista la propria ordinanza n. 644/FPC/ZA dell'11 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985, concernente l'avvio della procedura per la costituzione del Centro elaborazione dati e la gestione del Servizio di informatica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il Servizio bilancio ed affari amministrativi è incaricato di procedere alla stipula di apposita convenzione con la S.p.a. Fiat Engineering per il caricamento in banca dati di 3.000 schede come indicato in premessa e sulla base del parere di congruità richiesto alla commissione succitata.

Il capo del predetto servizio è delegato a rappresentare l'amministrazione.

Gli oneri, valutati in L. 271.400.000 IVA compresa, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1414/I Sett. del 24 febbraio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: dai professori Alberto Bisetti e Carlo Felice Marchioni di una macchina da scrivere Olympia Professional completa di tavolo e di una macchina fotocopiatrice Uchida 3500-S completa di tavolo del valore complessivo di L. 6.490.000 da destinare all'istituto di tisiologia e dalla ditta Copianova di Modena di una fotocopiatrice Canon mod. N.P. 50 del valore di L. 650.000 da destinare al centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Modena n. 47/I Sett. del 24 febbraio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) dal Banco S. Giminiano e S. Prospero di Modena e dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena rispettivamente di L. 5.000.000 e L. 3.000.000, quale contributo per la prosecuzione della pubblicazione dell'Edizione nazionale delle opere di Lorenzo Spallanzani;

2) dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per la realizzazione di un convegno nazionale sul tema: «Pietro Riccardi e la storiografia matematica» che si terrà a Modena.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1415/I Sett. del 24 febbraio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena le donazioni di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di zoologia quale contributo per la pubblicazione degli atti del «IV International Symposium on the tardigrada» e di L. 300.000 a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per le spese di pubblicazione della rivista «Atti del seminario matematico e fisico dell'Università degli studi di Modena».

86A2717

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Airola

Con decreto ministeriale n. 14/1176 del 28 marzo 1986 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Airola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 103.110.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 108.308.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bove Michele, Quagli Valdo e Tomaificio Sole S.r.l. di Bove Luigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

86A2695

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 7 Difesa, foglio n. 32, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Scaglioni Emer, nato il 1° giugno 1924 a Monfestino-Serramazzoni. — Comandante di squadra in un distaccamento posto a guardia di un importante valico alpino, attaccato e circondato da preponderanti forze nemiche, reagiva con accanita ed audace azione a fuoco infliggendo al nemico gravi perdite. Nel corso del combattimento, nell'intento di realizzare il ripiegamento della sua formazione, piombava con altri due ardimentosi sul nemico accerchiante e con nutrito lancio di bombe a mano riusciva ad aprire un varco consentendo lo sganciamento del reparto. In tale audacissima azione, che si concludeva con il raggiungimento dell'obiettivo prefisso, immolava la sua giovane ed intemerata esistenza. — Col du Mont (Val Grisanche) Val d'Aosta, 18 settembre 1944.

Medaglia di bronzo

Capitani Mauro, nato il 26 settembre 1925 a Modena. — Giovanissimo partigiano, si distingueva subito per coraggio e capacità di comando, imponendosi all'ammirazione dei suoi compagni. Capo pattuglia, in uno scontro a fuoco con preponderanti forze nemiche, cadeva nel nobile intento di proteggere il ripiegamento dei suoi partigiani. — Modena, 16 luglio 1944.

Croci

Lipparini Dante, nato il 7 agosto 1914 a Grizzana (Bologna). — In un aspro combattimento, attaccato da forze soverchianti, assumeva il comando di un nucleo partigiano e si slanciava arditamente all'attacco, cadendo con le armi in pugno. — Brenza Dol (Slovenia), 20 ottobre 1944.

Rubini Benito, nato il 7 novembre 1923 a Casargo (Como). — Vice comandante di distaccamento della 55ª Brigata d'assalto «Rosselli» si distingueva, sin dall'inizio della lotta partigiana, per capacità organizzativa e grande abnegazione. Inviato con una pattuglia di quattro uomini ad occupare una posizione avanzata in località Acqua S. Carlo veniva attaccato ed accerchiato da preponderanti forze fasciste. Rimasto in pietosa veglia accanto ad un compagno caduto, veniva catturato e, dopo torture di ogni genere, fucilato insieme ad altri cinque suoi compagni. — Introbio, ottobre 1944.

86A2798

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni

Con decreto ministeriale 26 marzo 1986 sono stati modificati gli articoli 21, 23, 33, 34, 38, 39, 43, 45 e 46 dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma.

86A2883

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Giovanni Pennacchio, con decreto ministeriale 21 marzo 1986, è stato revocato, con effetto dal 21 febbraio 1986, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 20 febbraio 1973.

86A2797

MINISTERO DEL TESORO

N. 71

Corso dei cambi del 14 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1586,700	1586,700	1587 —	1586,700	1586 —	1586,12	1585,550	1586,700	1586,700	1586,70
Marco germanico	685 —	685 —	685,15	685 —	685 —	685 —	685 —	685 —	685 —	685 —
Franco francese	215,110	215,110	215,39	215,110	215 —	215,09	215,080	215,110	215,110	215,10
Fiorino olandese	608,100	608,100	608,75	608,100	608 —	608,12	608,150	608,100	608,100	608,10
Franco belga	33,721	33,721	33,765	33,721	33,75	33,72	33,725	33,721	33,721	33,72
Lira sterlina	2343,500	2343,500	2342 —	2343,500	2343 —	2343,50	2343,500	2343,500	2343,500	2343,50
Lira irlandese	2086,500	2086,500	2087 —	2086,500	2086 —	2086,37	2086,250	2086,500	2086,500	—
Corona danese	186,110	186,110	186,30	186,110	186 —	186,13	186,150	186,110	186,110	186,10
Dracma	10,985	10,985	10,98	10,985	—	—	10,977	10,985	10,985	—
E.C.U.	1476,400	1476,400	1478 —	1476,400	1476,57	1476,57	1476,750	1476,400	1476,400	1476,40
Dollaro canadese	1138,100	1138,100	1139 —	1138,100	1139 —	1138,55	1139 —	1138,100	1138,100	1138,10
Yen giapponese	8,854	8,854	8,86	8,854	8,852	8,85	8,850	8,854	8,854	8,85
Franco svizzero	819,990	819,990	820	819,990	819,75	819,79	819,400	819,990	819,990	819,99
Scellino austriaco	97,610	97,610	97,71	97,610	97,50	97,59	97,580	97,610	97,610	97,60
Corona norvegese	218,940	218,940	219,25	218,940	219 —	218,99	219,040	218,940	218,940	218,95
Corona svedese	216,750	216,750	216,75	216,750	216,75	216,75	216,750	216,750	216,750	216,75
FIM	304,900	304,900	305,25	304,900	305 —	305,05	305,200	304,900	304,900	—
Escudo portoghese	10,410	10,410	10,40	10,410	10,40	10,40	10,390	10,410	10,410	10,41
Peseta spagnola	10,843	10,843	10,84	10,843	10,85	10,85	10,875	10,843	10,843	10,85
Dollaro australiano	1136,500	1136,500	1136 —	1136,500	1138 —	1137,50	1138,500	1136,500	1136,500	1136,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1586,125
Marco germanico	685 —
Franco francese	215,095
Fiorino olandese	608,125
Franco belga	33,723
Lira sterlina	2343,500
Lira irlandese	2086,375
Corona danese	186,130
Dracma	10,981
E.C.U.	1476,570
Dollaro canadese	1138,550
Yen giapponese	8,852
Franco svizzero	819,695
Scellino austriaco	97,595
Corona norvegese	218,990
Corona svedese	216,750
FIM	305,050
Escudo portoghese	10,400
Peseta spagnola	10,859
Dollaro australiano	1137,500

Media dei titoli del 14 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	96,050
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	93,625
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,225
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	99,900
» » » » 1- 7-1982/86	99,975
» » » » 1- 7-1983/86	100,025
» » » » 1- 8-1982/86	100,275
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,375
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	101,025
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,925
» » » » 1- 3-1983/87	101,375
» » » » 1- 4-1983/87	101,550
» » » » 1- 5-1983/87	101,325
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,325
» » » » 1- 1-1984/88	100,075
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	99,875
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,650
» » » » 1- 7-1990	98,025
» » » » 1- 8-1990	97,975
» » » » 1- 9-1990	98,125
» » » » 1-11-1983/90	102,900
» » » » 1-12-1983/90	102,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 1- 3-1984/91	101,050
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1992	99,275
» » » » 1- 2-1992	98,100
» » » » 1- 2-1995	99,300
» » » » 1- 3-1995	96,925
» » » » 1- 4-1995	97,525
» » » » 1- 5-1995	96,975
» » » » 1- 6-1995	97,050
» » » » 1- 7-1995	97,650
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,750
» » » 12 % 1- 2-1988	99,625
» » » 12 % 1- 3-1988	99,925
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,375
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,500
» » » 12,50% 1-10-1988	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,700
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,225
» » » » 1983/90 11,50%	112,900
» » » » 1984/91 11,25%	113,100
» » » » 1984/92 10,50%	110,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M14046

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 20 marzo 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1983 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica svolta dall'anzidetto comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 in merito alle richieste di contributo presentate;

Viste le proposte del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, formulate con note del 18 febbraio 1986;

Delibera:

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle imprese sottoindicate nella misura seguente:

1) Ferriera acciaieria casilina S.p.a., di Roma:
stabilimento: Roma;
contributo concesso (lire):
33.842.466 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

2) Acc. e ferr. di Crema "P. Stramazzi e C.", di Crema (Cremona):
stabilimento: Crema (Cremona);
contributo concesso (lire):
5.324.548 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

3) Italghisa S.p.a., di Bagnolo Mella (Brescia):
stabilimento: Bagnolo Mella (Brescia);
contributo concesso (lire):
59.991.411 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

4) Acciaierie di Rubiera S.p.a., di Modena:
stabilimento: Modena;
contributo concesso (lire):
114.476.815 per incentivazione di operazioni creditizie;
11.280.822 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
125.757.637 totale generale.

5) Acciaierie Valbruna S.p.a., di Vicenza:
stabilimento: Vicenza;
contributo concesso (lire):
725.753.425 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

6) Olifer S.r.l., di Odolo (Brescia):
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
212.857.533 per incentivazione di operazioni creditizie.

7) Acciaieria Foroni S.p.a., di Gorla Minore (Varese);
stabilimento: Gorla Minore (Varese);
contributo concesso (lire):
104.903.921 per incentivazione di operazioni creditizie;
293.260.274 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
398.164.195 totale generale.

8) Acciaierie di Modena S.p.a., di Modena:
stabilimento: Modena;
contributo concesso (lire):
351.915.061 per incentivazione di operazioni creditizie.

9) I.L.F.O. S.p.a., di Odolo (Brescia):
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
266.369.265 per incentivazione di operazioni creditizie;
337.522.192 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
603.891.457 totale generale.

10) Nuova Ferrosider S.p.a., di Ospitaletto Bresciano (Brescia):
stabilimento: Ospitaletto Bresciano (Brescia);
contributo concesso (lire):
152.266 084 per incentivazione di operazioni creditizie.

11) Bredina S.r.l., di Odolo (Brescia):
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
59.673.591 per incentivazione di operazioni creditizie.

12) I.R.O. - Industrie riunite odolesi S.p.a., di Odolo (Brescia):
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
176.129.557 per incentivazione di operazioni creditizie;
258.105.205 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
434.234.762 totale generale.

13) A.F.I.M. - acc. ferr. ind. metallurgiche S.p.a., di Nave (Brescia):
stabilimento: Nave (Brescia);
contributo concesso (lire):
114.754.795 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

14) S.I.S.V.A. - S.r.l., di Calvisano (Brescia):
stabilimento: Calvisano (Brescia);
contributo concesso (lire):
97.119.977 per incentivazione di operazioni creditizie.

15) S.E.I.I. S.p.a., di Malegno (Brescia):
stabilimento: Malegno (Brescia);
contributo concesso (lire):
188.134.494 per incentivazione di operazioni creditizie.

16) Profilatinave S.p.a., di Nave (Brescia):
stabilimento: Nave (Brescia);
contributo concesso (lire):
303.792.841 per incentivazione di operazioni creditizie;
97.556.712 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
401.349.553 totale generale.

17) Cortenuova S.p.a., di Cortenuova (Bergamo):
stabilimento: Cortenuova (Bergamo);
contributo concesso (lire):
449.994.155 per incentivazione di operazioni creditizie.

18) O.M.V. - off. mecc. vestonese S.p.a., di Vestone (Brescia):
stabilimento: Vestone (Brescia);
contributo concesso (lire):
23.424.658 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

19) Acciaierie di Bolzano S.p.a., di Bolzano:
stabilimento: Bolzano;
contributo concesso (lire):
1.548.041.082 per incentivazione di operazioni creditizie.

20) Acc. Ferr. Stefana F.lli fu G. S.p.a., di Nave (Brescia):
stabilimento: Nave (Brescia);
contributo concesso (lire):
1.984.815.200 per incentivazione di operazioni creditizie;
169.249.315 per incentivazione di emissioni obbligazionarie;
2.154.064.515 totale generale.

21) Ferriera Ponte Chiese S.n.c., di Prevalle (Brescia):
stabilimento: Prevalle (Brescia);
contributo concesso (lire):
20.691.452 per incentivazione di operazioni creditizie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a complessivi cinque posti di operaio nel ruolo dell'economato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, ed in particolare l'art. 30;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1980, n. 668, che sostituisce la tabella n. 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo dell'economato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, così come modificata, all'art. 7, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista in particolare la tabella *C* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444, sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri:

un posto di operaio specializzato (ascensorista);
un posto di operaio qualificato (telefonista);
un posto di operaio comune (trasportatore);
un posto di operaio comune (fabbro);
un posto di operaio comune (verniciatore per autoparco).

Il posto di operaio qualificato (telefonista) è riservato ai volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220;

3) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;

4) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Sono ammessi ai concorsi anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale o a quali dei concorsi intende partecipare, nonché:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbia riportato condanne penali anche all'estero o se sia sottoposto a procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 5) dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se e di quali titoli sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza. I suddetti titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si tiene conto delle domande incomplete o irregolari.

Art. 4.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 1 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata da determinarsi a giudizio della commissione che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici ventesimi.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato e dal capo dell'economato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero con qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri indicati al precedente art. 1.

Art. 6.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta legale, provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove stesse sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 30 maggio 1986.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano ricevuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1986.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva con proprio decreto le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei e, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, dichiara i vincitori dei concorsi per ciascun mestiere e gli idonei oltre i vincitori.

Dette graduatorie vengono formate, ciascuna per categoria e qualifica professionale, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, entro i termini fissati dall'amministrazione. Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I suddetti concorrenti saranno altresì invitati a consegnare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale; i concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite d'età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato del casellario giudiziale in carta legale; se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) certificato medico, in carta legale, da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare;

d) il certificato medico.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi, assunti in servizio in via provvisoria, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, operai specializzati o operai qualificati o operai comuni in prova nel ruolo dell'economato.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1985

p. *Il Ministro:* CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1986
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 118

86A2346

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantaduesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di complessivi millecento allievi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, modificata dalla legge 31 maggio 1984, n. 191, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante, tra l'altro, l'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantaduesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) mille allievi per il contingente ordinario:

b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana,

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vice brigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma d'istruzione secondaria di primo grado e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice) e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al Comando centro reclutamento della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - Roma-Nomentano, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico «AS» da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'impegno di comunicare ogni successiva variazione;

f) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o di uno dei diplomi specificati nel precedente articolo 2, se concorre per il contingente di mare;

g) se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;
data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;
reparto di appartenenza;
titolo di studio di cui è in possesso;
eventuali procedimenti penali pendenti;
se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Non saranno accolte le domande di partecipazione non complete delle dichiarazioni di cui al presente articolo e quelle mancanti di autenticazione di firma.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando centro reclutamento della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il Comando centro reclutamento della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione dei documenti caratteristici o note di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di Corpo al Comando centro reclutamento entro il termine stabilito dal Comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto Comando centro reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il Comando centro reclutamento della guardia di finanza provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

Il giudizio espresso dalla commissione medica di revisione è definitivo.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicate ai concorrenti dal Comando centro reclutamento della guardia di finanza.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

- visione binoculare;
- campo visivo normale;
- senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferriore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;
schermografico;
oftalmico;
esame dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;
neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
cardiologico.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
quattro ufficiali, superiori e/o capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che si terrà alla sede di Roma il 14 gennaio 1987.

L'esatta indicazione dei luoghi d'esame verrà fornita ai concorrenti all'atto della comunicazione del giudizio di idoneità agli accertamenti psico-attitudinali.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, cui e devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;
due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

È idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere uno o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi. La stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.
Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conocenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.
Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;
2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli saranno fatti pervenire o presentati entro il 30 maggio 1987, al Comando centro reclutamento della guardia di finanza, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Comando centro reclutamento della guardia di finanza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo;

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

d) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'attto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

h) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

i) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1987.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1987, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *c), d), e)* ed *f)* siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c), d), e), f)* e *g)* devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale di riconoscimento;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento. Gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 18.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della scuola sottufficiali per la frequenza del corso.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1986
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 175

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(compilare in stampatello o a macchina
in carta da bollo)

Al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) .... nato a..............
.... (provincia di ....) il ....
domiciliato a....................................... (provincia di ....)
in via o piazza.................................. n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso di reclutamento di allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2)...

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3).....
..................................,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di aver conseguito il diploma di ....

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5)..
e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;

f) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

g) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

h) di voler sostenere l'esame di lingua (6)..............................

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato

....

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia:*

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica:*

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le province, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

86A2434

Diario degli esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1986, gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel mese di settembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A2956

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a tre posti, elevati a sei, di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 7 aprile 1986, pubblica il decreto ministeriale 1° febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1986, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 387, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a tre posti, elevati a sei, di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1984.

86A2887

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti (elevati a quattro) di segretario.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 2 al n. 10-11-12 (ottobre-novembre-dicembre) anno 1985 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 21 marzo 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 76, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti (elevati a quattro) di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso medesimo.

86A2420

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a quarantasette posti di preside negli istituti di istruzione professionale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230; relativa al passaggio dei professori dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme sull'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle classi di abilitazione e alle classi di concorso a cattedra;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui il Governo è delegato all'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, relativo al riordinamento delle carriere del personale direttivo e docente;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 271, sulle qualifiche funzionali;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale docente direttivo;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 contenente le nuove classi di abilitazione e di concorso, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 756;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 757;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, contenente la nuova normativa sul bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1985 con il quale vengono stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove di esame dei concorsi a preside negli istituti professionali ed i titoli valutabili con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami, a posti di preside, relativi alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1987 e 10 settembre 1988, negli istituti professionali, così distinti:

	Posti
istituti professionali per il commercio	2
istituti professionali femminili	1
istituti professionali alberghieri	1
istituti professionali per l'agricoltura	3
istituti professionali per l'industria e l'artigianato	40
istituti professionali per le attività marinare	—

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1987 e al 10 settembre 1988.

Art. 2.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO

Requisiti di ammissione

Al concorso a due posti di preside negli istituti professionali per il commercio possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per il commercio oppure abbiano titolo al trasferimentio o al passaggio a cattedre di insegnamento dei predetti istituti.

Al medesimo concorso sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per il commercio abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per il commercio.

Art. 3.

ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI

Requisiti di ammissione

Al concorso ad un posto di preside negli istituti professionali femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali femminili oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio su cattedre di insegnamento dei predetti istituti.

Al medesimo concorso sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali femminili.

Art. 4.

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI

Requisiti di ammissione

Al concorso ad un posto di preside negli istituti professionali alberghieri possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali alberghieri oppure abbiano titolo al trasferimentio o al passaggio a cattedre di insegnamento dei predetti istituti.

Al medesimo concorso sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che, nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali alberghieri, abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali alberghieri.

Art. 5.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA

Requisiti di ammissione

Al concorso a tre posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'agricoltura (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 6.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Requisiti di ammissione

Al concorso a quaranta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 7.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ MARINARE

Requisiti di ammissione

Al concorso ai posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare, che dovessero rendersi disponibili nel biennio di cui all'art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per le attività marinare (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 8.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini del computo del periodo utile per l'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960 n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti in cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università italiana per stranieri;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270;

ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 la retrodatazione del servizio di ruolo a tutto il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito nella legge 15 novembre 1973, n. 727;

ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente bando sono, altresì, da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame

Del presente decreto fanno parte integrante gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *A*) e i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*) stabiliti con decreto ministeriale 28 novembre 1985.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale, e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 settembre 1986.*

I candidati dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio minimo di 28/40.

Art. 10.

Domande di ammissione. Termine Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11, integrata dalla scheda personale (fac-simile allegato *D*) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto professionale alla cui presidenza aspirano.

Coloro che avendone i prescritti requisiti intendano concorrere per la presidenza di più tipi di istituti professionali devono presentare distinte domande di ammissione, sempre su carta legale, corredate da altrettante schede personali.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere, il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto professionale in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 10;

g) la domanda, in caso di partecipazione a più concorsi, cui è allegata la documentazione in bollo, prodotta in originale o in copia autentica a norma dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo le modalità di cui al successivo art. 12;

h) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

È fatto, inoltre, obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione V, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

i) data e firma del candidato.

La firma del candidato deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio o dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

l) il candidato che intenda sostenere le prove relative all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, parte integrante della domanda, deve essere compilata su fotocopia dell'allegato *D*, nella sola parte riservata al candidato. Il codice meccanografico, corrispondente al tipo di concorso al quale si intende partecipare, va trascritto sull'anzidetta scheda rilevandolo dall'allegato *E*.

In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 12.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata con la indicazione del voto di laurea: qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato all'università o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso, per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira;

6) i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori di convitti nazionali e le vici direttrici degli educandati femminili dello Stato debbono certificare la votazione di 7/10 richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente bando;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 8 del presente bando;

8) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

9) un breve *curriculum*, in carte semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

10) elenco, firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

11) un elenco, in duplice copia, su carta semplice, datato e firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni.

Queste devono essere inviate in tante copie quante sono le domande presentate per la partecipazione ai concorsi.

Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui al presente articolo e agli articoli 9 e 13 del presente bando devono essere prodotti in originale o in copia autenticata con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita, nonché l'indicazione del posto nella graduatoria generale di merito.

Per i concorsi, le cui graduatorie risultino essere in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, gli interessati potranno presentare, in bollo, dichiarazioni sostitutive sottoscritte e autenticate nella firma di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento o titolo presentato con esclusione delle pubblicazioni, redatti in altra lingua.

I candidati che presentino più domande di partecipazione a più concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, indetti con decreti ministeriali 28 gennaio 1986, 29 gennaio 1986 e 30 gennaio 1986, pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, dovranno allegare la documentazione in bollo, prodotta in originale o in copia autentica, a norma dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad una sola domanda e corredare le altre, pena l'esclusione dai relativi concorsi, di fotocopie della documentazione medesima sottoscritte per autentica dagli interessati stessi.

Ad eccezione del caso di cui al precedente comma, non è ammesso fare riferimento a titoli, documenti e pubblicazioni presentati per altro concorso o comunque giacenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso, altresì, riferimento a pubblicazioni presentate per altro tipo di concorso a preside anche se pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*.

Le pubblicazioni, pertanto, dovranno essere presentare sempre in originale, per ogni concorso cui partecipa l'interessato.

Scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione, non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, ne saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 13, terzo comma, del presente bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 13.

Commissioni. Graduatorie. Nomine e assegnazioni di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo (prove d'esame e titoli).

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei posti messi a concorso.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Le graduatorie generali di merito saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà dàta notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo procuratore speciale su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 309

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

a) *Prova scritta:*

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo agli istituti professionali, ai quali si riferisce il concorso, e ai mezzi per conseguirle (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Il candidato affronterà quindi un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto professionale, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonché su quelli didattico-pedagogici, più idonei in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

b) *Prova orale:*

Prendendo le mosse dalla discussione sulla prova scritta, l'accertamento sarà diretto alla:

1) conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative;

2) conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) allé strutture (problemi dell'ediiizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416);

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'università, e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali curricula anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi);

3) conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri dell'articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari;

4) conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento. La funzione dei collegi dei docenti di classe e di discipline generali;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo), sussidi (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate;

5) conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi, economici e finanziari, attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO

(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato come professore, titolare dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di primo grado o dei ruoli dei docenti diplomati negli istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopraindicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado: punti 1,20.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto primo che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

4) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

5) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei cessati consigli di amministrazione, degli istituti dotati di personalità giuridica, di segretario negli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e di membro, anche elettivo, del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati di valutazione del servizio del personale insegnante, della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,40.

I punteggi di cui ai punti 3), 4) e 5) non sono cumulabili qualora si riferiscano ad incarichi svolti nello stesso anno.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo o sindacale — quest'ultimo con esonero — va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza:

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, previsto dall'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349;

i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 861;

il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi dei decreti, del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 419, nonché le utilizzazioni annuali previste dall'art. 14, comma decimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed i servizi delle categorie ad esaurimento previsti dall'art. 63 della medesima legge n. 270/82.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto, a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA

(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	Punti	2
con voti 110/110	»	1,60
con voti da 99 a 109/110	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,40.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita: punti 0,30.

Per la stessa classe di abilitazione sarà valutata una sola abilitazione.

Non sarà valutata l'abilitazione conseguita contestualmente con l'idoneità al concorso a cattedre.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,30.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico periferico: punti 0,80.

8) Per l'inclusione interna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie o maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,60.

9) Per superamento concorso di ammissione al dottorato di ricerca: punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di: punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A)* effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno sette mesi per anno punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario punti 0,20 per ogni triennio fino ad un massimo di punti 0,80.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, il punteggio sarà attribuito solo in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, tecnico, letterario, didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria fino ad un massimo di punti 3.

Nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo quelle per le quali risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale 21 ottobre 1969, n. 354, e purché non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione) i seguenti punti:

per una censura	Punti	0,40
per una censura in più	»	0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	»	2
per ogni mese di sospensione in più	»	0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a quindici giorni	»	0,30

ALLEGATO *C*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1) Istituti professionali per il commercio:

qualsiasi laurea.

2) Istituti professionali femminili:

qualsiasi laurea.

3) Istituti professionali alberghieri:

qualsiasi laurea.

4) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche (decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni):

III	- arte del tessuto;
VII	- arte della grafica pubblicitaria;
VIII	- arte della scenotecnica;
X	- arte dei metalli e della oreficeria;
XV	- chimica;
XVII	- chimica industriale;
XX	- costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
XXIV	- discipline geometriche, architettoniche ed arredamento;
XXVIII	- disegno tecnico;
XXX	- disegno e modellazione odontotecnico;
XL	- elettronica;
XLIV	- fisica;
LII	- impianti elettrici e costruzioni elettro-meccaniche;
LXV	- matematica e fisica;
LXXV	- meccanica, macchine e disegno;
LXXVII	- merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno;
LXXXVII	- scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia;
C	- tecnologia fotografica e cinematografica;
CII	- tecnologia meccanica;
CV	- tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno;
CVII	- tecnologia odontotecnica;
CIX	- tecnologia radiologica;
CX	- tecnologia tessile e maglieria.

5) Istituti professionali per l'agricoltura:

XLIV	- fisica;
LXXXIV	- scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;
LXXXVII	- scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia;
CXVI	- zootecnica e scienza della produzione animale.

6) Istituti professionali per le attività marinare:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche: (decreto ministeriale 3 settembre 1982) e successive modificazioni e integrazioni:

XIX	- costruzioni navali e teoria della nave;
XL	- elettronica;
XLI	- elettrotecnica;
XLIV	- fisica;
LII	- impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
LXXV	- meccanica macchine e disegno;
LXXVI	- meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno;
LXXXI	- navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;
CII	- tecnologia meccanica;

ALLEGATO *D*

SCHEDA PERSONALE

CONCORSO A PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Spazio riservato all'Ufficio

SEZIONE I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno, Mese, Anno — Prov. di nascita (1): Sigla — Sesso: Maschile, Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .
C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .
. . . .

SEZIONE II (riservata all'Ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno, Mese, Anno — Prov. di nascita (1): Sigla — Sesso: Maschile, Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .
C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .
. . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO *E*

CODICI MECCANOGRAFICI PER I CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

P010 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

P020 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per il commercio.

P030 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali femminili.

P040 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali alberghieri.

P050 - Concorso ordinario a posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare.

P060 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per l'agricoltura.

86A2732

Concorsi, per titoli ed esami, a novanta posti di preside negli istituti di istruzione tecnica

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazione, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 2 giugno 1981, n. 271;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 756;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 1985 con il quale vengono stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove di esame dei concorsi a preside negli istituti tecnici ed i titoli valutabili con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside, relativi alle disponibilità previste al 10 settembre 1987 e 10 settembre 1988, negli istituti tecnici così distinti:

	Posti
istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo	56
istituti tecnici femminili	3
istituti tecnici agrari	4
istituti tecnici nautici	2
istituti tecnici industriali	24
istituti tecnici aeronautici	1

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1987 ed al 10 settembre 1988.

Art. 2.

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI, PER GEOMETRI E PER IL TURISMO

Requisiti di ammissione

Al concorso a cinquantasei posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10 siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento dei predetti istituti.

Al medesimo concorso sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

Art. 3.

ISTITUTI TECNICI FEMMINILI

Requisiti di ammissione

Al concorso a tre posti di preside negli istituti tecnici femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici femminili oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Al medesimo concorso sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici femminili.

Art. 4.

ISTITUTI TECNICI AGRARI

Requisiti di ammissione

Al concorso a quattro posti di preside negli istituti tecnici agrari possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici agrari (Consiglio di Stato - Sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 5.

ISTITUTI TECNICI NAUTICI

Requisiti di ammissione

Al concorso a due posti di preside negli istituti tecnici nautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici nautici (Consiglio di Stato - Sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 6.

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

Requisiti di ammissione

Al concorso a ventiquattro posti di preside negli istituti tecnici industriali possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici industriali (Consiglio di Stato - Sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 7.

ISTITUTI TECNICI AERONAUTICI

Requisiti di ammissione

Al concorso ad un posto di preside negli istituti tecnici aeronautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici aeronautici (Consiglio di Stato - Sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 8.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini del computo del periodo utile per l'ammissione ai consorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861 i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'università italiana per stranieri;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270;

ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente bando sono altresì da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorrenti medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame

Del presente decreto fanno parte integrante gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *A*) e i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*) stabiliti con decreto ministeriale 25 novembre 1985.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 settembre 1986.*

I candidati dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio minimo di 28/40.

Art. 10.

Domande di ammissione. Termine. Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11, integrata dalla scheda personale (fac-simile allegato *D*) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti, numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);
b) luogo e data di nascita;
c) cattedra di titolarità (classe di concorso);
d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);
e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
f) tipo di istituto tecnico alla cui presidenza aspirano.

Coloro che avendone i prescritti requisiti intendano concorrere per la presidenza di più tipi di istituti tecnici devono presentare distinte domande di ammissione corredate da altrettante schede personali.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto tecnico in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 10;
g) la domanda, in caso di partecipazione a più concorsi, cui è allegata la documentazione in bollo prodotta in originale o copia autenticata;
h) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

È fatto, inoltre, obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;
i) data e firma del candidato.

La firma del candidato deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o dal capo di istituto o dal capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio o dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;
l) il candidato che intenda sostenere le prove relative all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, parte integrante della domanda, deve essere compilata su fotocopia dell'allegato *D*, nella sola parte riservata al candidato. Il codice meccanografico corrispondente al tipo di concorso al quale si intende partecipare va trascritto sull'anzidetta scheda rilevandolo dall'allegato *E*. In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 12.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle disposizioni in bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata con l'indicazione del voto di laurea: qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato dall'università o dall'istituto superiore;
2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;
3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;
4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;
5) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira;
6) i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori di convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato debbono certificare la votazione di 7/10 richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 del presente bando;
7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 8 del presente bando;
8) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

9) un breve *curriculum*, in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

10) elenco, firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

11) un elenco in duplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni.

Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di servizio di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui al presente articolo e agli articoli 9 e 13 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita, nonché l'indicazione del posto nella graduatoria generale di merito.

Per i soli concorsi, le cui graduatorie risultino essere in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, gli interessati potranno presentare, in bollo, dichiarazioni sostitutive sottoscritte e autenticate nella firma di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento o titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

I candidati che presentino più domande di partecipazione a più concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, indetti con decreti ministeriali 28 gennaio 1986, 29 gennaio 1986 e 30 gennaio 1986, pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, dovranno allegare la documentazione in bollo, prodotta in originale o in copia autentica, a norma dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad una sola domanda e corredare le altre, pena l'esclusione dai relativi concorsi, di fotocopie della documentazione medesima sottoscritte per autentica dagli interessati stessi.

Ad eccezione del caso di cui al precedente comma, non è ammesso fare riferimento a titoli, documenti e pubblicazioni presentati per altro concorso o comunque giacenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso, altresì, riferimento a pubblicazioni presentate per altro tipo di concorso a preside anche se pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*.

Le pubblicazioni, pertanto, dovranno essere presentare sempre in originale, per ogni concorso cui partecipa l'interessato.

Scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione, non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 13, terzo comma, del presente bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 13.

Commissioni. Graduatorie. Nomine e assegnazioni di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo (prove d'esame e titoli).

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

Le graduatorie generali di merito saranno utilizzate, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei posti messi a concorso.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Le graduatorie generali di merito saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì il 1° aprile 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 311

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta

Il candidato affronterà un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto tecnico, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonché su quelli didattico-pedagogici, più idonei in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

Prova orale

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, degli studi compiuti e dell'attività di insegnamento, dovrà dimostrare di conoscere e possedere quanto si richiede per l'azione direttiva di un istituto tecnico — dell'indirizzo in specie, per il quale è bandito il concorso —, con strutture e fini propri di istruzione e formazione (biblioteche, aziende, officine, laboratori, sussidi audiovisivi ecc. in funzione di una comunità educante ed autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza, per quanto concerne le funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con speciale riferimento al tipo di istituto tecnico per la cui presidenza si concorre.

Essa verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;
2) problemi psicopedagogici dell'educazione;
3) orientamento scolastico e scelte operative;
4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;
5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;
6) rapporto tra programmazione economica e specializzazioni professionali;
7) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;
8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;
9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;
10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo del tipo di istituto tecnico per il quale concorre e degli altri istituti per i quali abbia diritto di passaggio e, in particolare:

a) normè di protezione antinfortunistica;
b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;
c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;
d) convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO
(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato come professore, titolare dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di primo grado o dei ruoli dei docenti diplomati negli istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado.

2) Per ogni tipo di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopraindicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado: punti 1,20.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

4) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati Consigli di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

5) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei cessati consigli di amministrazione, degli istituti dotati di personalità giuridica, di segretario negli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e di membro, anche elettivo, del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati di valutazione del servizio del personale insegnante, della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,40.

I punteggi di cui ai punti 3), 4) e 5) non sono cumulabili qualora si riferiscano ad incarichi svolti nello stesso anno.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo o sindacale — quest'ultimo con esonero — va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza:

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 prestato dopo la nomina in ruolo, previsto dall'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349;

i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 861;

il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 419, nonché le utilizzazioni annuali previste dall'art. 14, comma decimo, della legge 21 maggio 1982, n. 270 ed i servizi delle categorie ad esaurimento previsti dall'art. 63 della medesima legge n. 270/82.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto, a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	Punti	2
con voti 110/110	»	1,60
con voti da 99 a 109/110	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,40.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita: punti 0,30.

Per la stessa classe di abilitazione sarà valutata una sola abilitazione.

Non sarà valutata l'abilitazione conseguita contestualmente con l'idoneità al concorso a cattedre.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,30.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai pròfessori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico periferico: punti 0,80.

8) Per l'inclusione in terna di vincitori di concorso a cattedre universitarie o maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,60.

9) Per superamento concorsi di ammissione al dottorato di ricerca: punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A)* se effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno sei mesi per anno punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario punti 0,20 per ogni triennio fino ad un massimo di punti 0,80.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, il punteggio sarà attribuito solo in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, tecnico, letterario, didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria fino ad un massimo di punti 3.

Nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo quelle per le quali risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969) e purché non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione i seguenti punti:

per una censura	Punti	0,40
per ogni censura in più	»	0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	»	2
per ogni mese di sospensione in più	»	0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a quindici giorni	»	0,30

ALLEGATO *C*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

1) Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo:

qualsiasi laurea.

2) Istituti tecnici femminili:

qualsiasi laurea.

3) Istituti tecnici agrari:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche (decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni):

XVI - chimica agraria;
LXXXIV - scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;
LXXXVII - scienze naturali, entomologia patologica;
CXIV - topografia, disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria ed esercitazioni;
CXVI - zootecnica e scienza della produzione animale.

4) Istituti tecnici aeronautici:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche: (decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni):

I - aerotecnica e costruzioni aeronautiche;
XVIII - circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche;
XLI - elettrotecnica;
XLIV - fisica;
LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
LXXV - meccanica, macchine e disegno;
LXXX - navigazione aerea e meteorologia aeronautica.

5) Istituti tecnici nautici:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche: (decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni):

XIX - costruzioni navali e teoria della nave;
XLI - elettrotecnica;
XLIV - fisica;
LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
LXXV - meccanica, macchine e disegno;
LXXXI - navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali.

6) Istituti tecnici industriali:

lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche: (decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni):

I - aerotecnica e costruzioni aeronautiche;
IX - arte mineraria;
XV - chimica;
XVII - chimica industriale;
XIX - costruzioni navali e teoria della nave;
XX - costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
XL - elettronica;
XLI - elettrotecnica;
XLIV - fisica;
XLV - fisica, impianti nucleari e tecnologie relative;
LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
LIV - informatica industriale;
LXXV - meccanica, macchine e disegno;
LXXVI - meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno;
LXXVII - merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno;
LXXVIII - mineralogia e geologia;
LXXIX - modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale;
C - tecnologia fotografica e cinematografica;
CI - tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole;
CII - tecnologia meccanica;
CIII - tecnologia meccanica dell'orologeria;
CIV - tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno;
CV - tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno;
CVI - tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno;
CX - tecnologia tessile e maglieria;
CXIV - topografia, disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni;
CXVI - zootecnica e scienze della produzione animale.

ALLEGATO D

Spazio riservato all'Ufficio

SCHEDA PERSONALE
PER CONCORSO A PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

SEZIONE I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno — Mese — Anno

Prov. di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile — Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .

C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

. . . .

SEZIONE II (riservata all'Ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno — Mese — Anno

Prov. di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile — Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .

C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

. . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO *E*

CODICI MECCANOGRAFICI PER I CONCORSI A PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

P070 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici commerciali, geometri, turismo.
P080 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici agrari.
P090 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici industriali.
P100 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici femminili.
P110 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici nautici.
P120 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici aeronautici.

86A2731

Concorsi, per titoli ed esami, a ottanta posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 2 giugno 1981, n. 271;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Vista la legge 20 dicembre 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1986 con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione espressosi nell'adunanza del 5 novembre 1985, sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove di esame dei concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e i titoli valutabili, con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, relativi alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1987 ed al 10 settembre 1988:

trenta posti nei licei classici;
trentacinque posti nei licei scientifici;
quindici posti negli istituti magistrali.

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1987 e al 10 settembre 1988.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

A ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima dell'immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 419;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270;

c) appartengano ai ruoli del corrispondente tipo di istituto cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici e istituti magistrali), oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi banditi con il presente decreto, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo d'istituto cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi, sempre se in possesso dei requisiti elencati nei punti *a)* e *b)*, i presidi di ruolo della scuola media, i vice-rettori dei convitti nazionali e le vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove di esame di un concorso a cattedre del tipo d'istituto cui si riferisce ciascun concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 3.

Titoli e prove d'esame. Valutazione

Del presente decreto fanno parte integrante la tabella dei titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, stabilita con decreto ministeriale 25 gennaio 1986 (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *B*).

I titoli valutabili devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno in Roma.

Il giorno l'ora e i locali in cui si svolgerà la prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 settembre 1986.*

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di cento punti, dei quali venti da assegnare ai titoli (12 per titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/quarantesimi.

Art. 4.

Domande di ammissione. Termine. Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, integrata dalla «scheda personale» (fac-simile allegato 1), che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi e dei titoli per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande e della scheda personale

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e sue successive modificazioni);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto, pena l'esclusione dai concorsi per i quali non è stata presentata apposita domanda.

In mancanza di separate domande il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 4;

g) la domanda, in caso di partecipazione a più concorsi, cui è allegata la documentazione in bollo, prodotta in originale o in copia autentica, a norma dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

h) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

È fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti, o delle comunicazioni relative al concorso;

i) data e firma del candidato. La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

l) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata sulla fotocopia dell'allegato 1 nella parte riservata al candidato. In caso di discordanza tra scheda e domanda, si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica.

Qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli anche il relativo certificato rilasciato dall'Università degli studi o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola.

Nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 2, lettera *b*), terzo comma, del presente bando;

6) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio al tipo d'istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira. I presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, debbono certificare la votazione di 7 decimi richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo comma, del presente bando;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

8) un breve *curriculum*, in carta semplice, in triplice copia, datato e firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

9) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

10) un elenco, in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate, insieme con la domanda e i titoli in un unico esemplare, per i concorsi di cui al presente decreto. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 7 di questo bando devono essere prodotti in originale o in copia autenticata e in regola con le norme sul bollo.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti.

I certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, etc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed

esami o per soli titoli, e il punteggio conseguito, nonché l'indicazione del posto nella graduatoria generale di merito.

Per i soli concorsi le cui graduatorie risultino essere in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, gli interessati potranno presentare, in bollo, dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata nella firma di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

I candidati che presentino più domande di partecipazione a più concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, indetti con i decreti ministeriali 28 gennaio 1986, 29 gennaio 1986 e 30 gennaio 1986, pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, dovranno allegare la documentazione in bollo, prodotta in originale o in copia autenticata, a norma dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad una sola domanda e corredare le altre, pena l'esclusione dai relativi concorsi, di fotocopie della documentazione medesima sottoscritta per autentica dagli interessati stessi.

Ad eccezione del caso di cui al precedente comma non è ammesso fare riferimento a titoli, documenti e pubblicazioni presentati per altro concorso o comunque giacenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso, altresì, riferimento a pubblicazioni presentate per altro tipo di concorso a preside anche se pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*. Le pubblicazioni dovranno essere presentate sempre in originale per ogni concorso cui partecipa l'interessato.

Per i soli concorsi di cui al presente decreto le pubblicazioni dovranno essere inviate in un unico esemplare.

Scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, ne saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti dall'amministrazione per comprovare le priorità previste dall'art. 7, terzo comma, del presente bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi saranno esclusi dai concorsi medesimi.

Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 7.

Commissione. Graduatoria. Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove d'esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva per le prove d'esame e dei punti attribuiti per i titoli esibiti.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei posti messi a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sara data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti. Titoli. Pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni inviati con la domanda di partecipazione ai concorsi, dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega, autenticata nella firma, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 310

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A POSTI DI PRESIDE NEI LICEI E NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI

A. - SERVIZIO
(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato come professore titolare dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di primo grado o dei ruoli dei docenti diplomati negli istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopraindicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado, punti 1,20.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

4) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, punti 0,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

5) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotata di personalità giuridica, di segretario negli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo della educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e di membro, anche elettivo, del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati di valutazione del servizio del personale insegnante, della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, punti 0,40.

I punteggi di cui ai punti 3), 4) e 5) non sono cumulabili qualora si riferiscano ad incarichi svolti nello stesso anno.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo o sindacale — quest'ultimo con esonero — va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza:

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo previsto dall'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349;

i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 861;

il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 419, nonché le utilizzazioni annuali previste dall'art. 14, comma decimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed i servizi delle categorie ad esaurimento previsti dall'art. 63 della medesima legge n. 270/82.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto, a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

B. - TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti	2
con voti 110/110	»	1,60
con voti da 99 a 109/110	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno punti 0,40.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita: punti 0,30.

Per la stessa classe di abilitazione sarà valutata una sola abilitazione. Non sarà valutata l'abilitazione conseguita contestualmente con l'idoneità al concorso a cattedre.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,30.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e ispettore tecnico periferico: punti 0,80.

8) Per l'inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie o maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,60.

9) Per superamento concorso di ammissione al dottorato di ricerca: punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno sei mesi per anno punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario punti 0,20 per ogni triennio fino ad un massimo di punti 0,80.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, il punteggio sarà attribuito solo in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, tecnico, letterario, didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria fino ad un massimo di punti 3,00.

Nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo quelle per le quali risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969 e purché non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione) i seguenti punti:

per una censura	punti	0,40
per ogni censura in più	»	0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	»	2,00
per ogni mese di sospensione in più	»	0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	»	0,30

ALLEGATO *B*

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER LE PROVE D'ESAME

Prova scritta.

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale degli istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario. Il candidato farà riferimento alla sua concreta esperienza di insegnante e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alle metodologie didattiche.

Prova orale.

Il candidato dovrà mostrare di possedere non solo un'aggiornata preparazione relativa alle discipline che insegna e ai connessi problemi didattici ma una sufficiente conoscenza dei problemi culturali e didattici inerenti al quadro disciplinare della scuola che aspira a dirigere.

Al candidato dovranno essere noti i problemi relativi alla legge n. 477/1973 e ai decreti delegati, in particolare quelli attinenti al funzionamento degli organi collegiali (decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974), allo stato giuridico del personale direttivo e docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), alla sperimentazione e aggiornamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974), allo stato giuridico del personale non insegnante (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974). Di questa normativa egli dovrà cogliere le motivazioni e dare un mediato giudizio sulle esperienze che sono state fatte (norme di esecuzione, prospettive, difficoltà, ecc.).

Sarà richiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni del preside nel nuovo sistema scolastico; sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo della scuola, degli enti locali; sui compiti di promozione e di coordinamento, che al preside spettano dell'attività educativa (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974); sull'aggiornamento (e autoaggiornamento) del dirigente scolastico e dei docenti; sulla sperimentazione.

Potranno inoltre costituire oggetto della prova i seguenti argomenti:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) il concetto di educazione come correlazione di formazione e di istruzione. I fini dell'educazione e della scuola nella società contemporanea. Rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

3) problemi psicopedagogici dell'educazione;

4) i rapporti educativi: educatore-educando; famiglia-scuola; scuola-società;

5) teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

6) metodologie e tecniche dell'insegnamento. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

7) il problema della valutazione; criteri, metodo e tecniche;

8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali della contabilità dello Stato;

10) alcune norme di protezione antinfortunistica.

ALLEGATO I

Spazio riservato all'Ufficio

SCHEDA PERSONALE PER CONCORSO A PRESIDE PER L'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

SEZIONE I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

P | 1 | 3 | 0

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Prov. di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .

C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

. . . .

SEZIONE II (riservata all'Ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

P | 1 | 3 | 0

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Prov. di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . . .

C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

. . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

86A2730

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato, per soli titoli, a quattro posti di operaio di terza categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7 - 8 del 16 - 23 febbraio 1984 parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1983, registro n. 22, foglio n. 53, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per soli titoli, a quattro posti di operaio di terza categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 90, foglio n. 298, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A2864

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di agraria - Università di Udine, piazzale M. Kolbe, 4 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 maggio 1986, ore 9;

seconda prova scritta: 16 maggio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'istituto di economia ed organizzazione aziendale, piazzale M. Kolbe, 4 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1986, ore 10;

seconda prova scritta: 27 maggio 1986, ore 9,30.

86A2886

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ad esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di medicina e chirurgia siti in via San Brunone di Colonia - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 8 maggio 1986, ore 9;

86A2996

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio - Università degli studi di Cassino, via Mazzaroppi, angolo via Aligerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 9 maggio 1986, ore 9.

86A2997

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 maggio 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 1985 modificato parzialmente con successivi decreti del 21 febbraio 1986 e 7 marzo 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1) La Rocca Pietro	punti	147,894	su 174
2) Circosta Lorenzo	»	147,000	»
3) Carollo Antonio	»	143,941	»
4) Zoia Mario	»	142,080	»
5) Lauria Rocco	»	140,656	»
6) Pecora Vito	»	140,091	»
7) Zarcone Vincenzo	»	139,249	»
8) Riminucci Adello	»	137,959	»
9) Pompeo Luigi	»	134,734	»
10) Guido Pasquale	»	134,301	»
11) Nardelli Antonio	»	133,117	»
12) Dall'Aglio Nico	»	131,408	»
13) Giacomelli Alvaro	»	128,929	»
14) Scarrocchia Geminiano	»	128,638	»
15) Mita Antonio	»	128,511	»
16) Cerni Giovanni	»	127,767	»
17) Domina Mariano	»	127,250	»
18) Galatro Vittorio	»	127,059	»
19) Di Carlo Benito	»	126,603	»
20) Gobbi Aldo	»	126,378	»
21) Salvatore Fausto	»	126,318	»
22) Castellaneta Nicola	»	123,992	»
23) Ciraulo Giorgio	»	123,858	»
24) Matarrese Sebastiano	»	123,517	»
25) Colajanni Giovanni	»	123,449	»
26) Mele Leonardo	»	123,157	»
27) Brun Flavio	»	122,837	»
28) Ferrigato Gian Carlo	»	122,293	»
29) Faillace Peppino	»	122,242	»
30) Piterà Francesco	»	121,924	»
31) Sayeva Giuseppe	»	121,641	»
32) Lentini Vincenzo	»	121,398	»
33) Fabbro Raffaello	»	121,074	»
34) Muzzi Vitantonio	»	120,743	»
35) Sensi Fernando	»	120,367	»
36) Tantimonaco Carmine	»	120,143	»
37) Franco Vincenzo	»	119,810	»
38) Persegati Umberto	»	119,472	»
39) Giordano Giovanni	»	119,399	»
40) Campagnari Gustavo	»	119,380	»
41) Mangione Ezio	»	119,259	»
42) Girardi Filippo	»	119,233	»
43) Sopranzetti Giuseppe	»	118,460	»

44) Scalzo Guido	punti	118,425	su 174
45) Di Leo Accursio	»	118,145	»
46) Caccavale Antonio	»	117,686	»
47) Tancredi Giuseppe	»	117,450	»
48) Quintino Carlo	»	117,281	»
49) Rinaldi Gian Luigi	»	117,195	»
50) Patriarca Mario	»	117,020	»
51) Busillo Giovanni	»	116,922	»
52) Scherillo Antonio	»	116,460	»
53) Rizzo Antonio	»	116,322	»
54) Donato Antonino	»	116,272	»
55) Totaro Francesco	»	116,008	»
56) Cavallucci Romolo	»	115,747	»
57) Liotti Francesco	»	115,716	»
58) Lo Savio Giovanni	»	115,457	»
59) Coniglione Sebastiano	»	115,228	»
60) Bafundi Arturo	»	115,165	»
61) Amico Salvatore	»	115,057	»
62) Santoro Domenico	»	114,691	»
63) Rizzo Gerlando	»	113,887	»
64) Galassi Pier Luigi	»	113,812	»
65) Servili Valerio	»	113,679	»
66) Porretta Salvatore	»	113,387	»
67) Loiacono Michele	»	113,271	»
68) Magnani Giovanni	»	113,124	»
69) Longo Libero Benito	»	113,074	»
70) Navarra Giuseppe	»	112,735	»
71) Bernardo Mario	»	112,465	»
72) Maggio Benito Lorenzo	»	112,355	»
73) Pavonelli Giuseppe	»	112,255	»
74) Brocato Salvatore	»	111,938	»
75) Nitti Nicola	»	111,292	»
76) Voi Ivar	»	111,016	»
77) Bini Palmiro Filippo	»	110,636	»
78) Monea Luigi	»	110,451	»
79) Di Turi Domenico	»	110,325	»
80) Ugolotti Enrico	»	109,768	»
81) Napoli Ettore	»	109,366	»
82) Mantia Vito	»	108,053	»
83) Pedroli Alberto	»	107,974	»
84) Orefice Antonino	»	107,669	»
85) Messina Cesare	»	106,846	»
86) Gullo Benedetto	»	106,723	»
87) Barbieri Leonida	»	105,999	»
88) Albanese Giuseppe	»	105,617	»
89) Nardone Luigi	»	105,524	»
90) Palmeri Antonio	»	104,795	»
91) Bigoni Riccardo	»	102,644	»
92) Chiesaro Gianfranco	»	101,511	»
93) Micele Silvano	»	101,059	»
94) Ardissone Carlo	»	100,032	»
95) Allione Giacomo Vittorio	»	99,640	»
96) Pavia Mario	»	96,208	»
97) Angelini Enrico (ammesso con riserva)	»	94,152	»
98) Flora Giuseppe	»	92,857	»
99) Pugliese Salvatore	»	92,703	»
100) Morlacco Vincenzo	»	92,434	»
101) Giorgi Ruggero	»	87,794	»
102) Lugli Daniele	»	85,583	»
103) Bassi Lucio	»	75,772	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A 86A2866

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI ED I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di commesso (ruolo amministrativo) per la sede centrale di Roma

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a sei posti di commesso del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

licenza elementare conseguita in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a trentacinque anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame - Gli esami consisteranno:

a) in una prova di scrittura sotto dettatura;

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) cultura generale (storia, geografia e aritmetica, nel programma della scuola elementare);

2) elementi di educazione civica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma, per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia, - per esigenze di servizio - destinare gli interessati ad altra sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il Servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

86A2770

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico (ruolo tecnico) per la sede centrale di Roma

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico del ruolo tecnico, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

licenza elementare conseguita in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

patente di guida ad uso pubblico categoria C;

età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a trentacinque anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame - Gli esami consisteranno:

a) in una prova di scrittura sotto dettatura;

b) in una prova pratica di conduzione di autovettura;

c) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) cultura generale (storia, geografia e aritmetica, nel programma della scuola elementare);

2) elementi di educazione civica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma, per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia, - per esigenze di servizio - destinare gli interessati ad altra sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

86A2771

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di primario ospedaliero per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di oculistica;
un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina - disciplina di anatomia e istologia patologica.

Il termine di presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A2783

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
un posto di veterinario collaboratore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

86A2810

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A2975

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo, capo servizio personale, patrimoniale e legale, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo, capo servizio personale, patrimoniale e legale, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

86A2786

Concorso ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 67

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

86A2785

REGIONE ABRUZZO

Concorso a due posti di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Giulianova (Teramo).

86A2784

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sant'Omero (Teramo).

86A2752

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi settore del personale dell'U.S.L. in Trieste.

86A2753

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

86A2751

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20 a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio - servizio gestione del personale;

un posto di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - personale infermieristico;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

86A2755

REGIONE VENETO

Concorsi e pubbliche selezioni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi e pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario medico della divisione di pediatria;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia - quinto livello);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario per il settore igiene e distretti sanitari di base);

un posto di operatore tecnico (quarto livello) per il centro elaborazione dati;

un posto di operaio specializzato di cucina (operatore tecnico - quarto livello);

tre posti di operario qualificato di cucina (agente tecnico - secondo livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

86A2754

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia, a tempo pieno, per il servizio autonomo ortopedico, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

86A2819

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/B

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/B a:

tredici posti di infermiere professionale (posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di tecnico di laboratorio (posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di capo sala (posizione funzionale: operatore professionale coordinatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Firenze.

86A2830

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di cardiologia;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di coadiutore sanitario addetto al servizio della medicina del lavoro;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnici di radiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. affari generali e legali (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

86A2750

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di assistente medico di lungodegenza riabilitativa - area funzionale di medicina - cardiologia;
un posto di assistente medico di lungodegenza riabilitativa - area funzionale di medicina - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di lungodegenza riabilitativa - area funzionale di medicina - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

86A2782

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/16, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche (area funzionale di medicina);
un posto di tecnico di laboratorio di analisi;
un posto di tecnico di dialisi;
un posto di muratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Monopoli (Bari).

86A2891

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale FG/8.

Il numero dei posti del concorso a veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale FG/8, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 46 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986, è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

86A2896

Aumento, da uno a sedici, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale FG/8.

Il numero dei posti del concorso ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale FG/8, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 46 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986, è elevato da uno a sedici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

86A2897

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi per il servizio di neurofisiopatologia, medicina fisica e riabilitativa, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e la gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

86A2820

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

quattro posti di biologo collaboratore;

sei posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

cinque posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

due posti di assistente tecnico (perito chimico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Ancona.

86A2823

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arco (Trento).

86A2780

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro, a:

un posto di direttore amministrativo responsabile dell'ufficio provveditorato, economato e gestione tecnica;
un posto di direttore amministrativo responsabile dell'ufficio prestazioni e supporti amministrativi;
un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arco (Trento).

86A2781

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, a:

un posto di primario ospedaliero - ruolo sanitario - disciplina: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di direttore amministrativo responsabile dell'ufficio ragioneria - ruolo amministrativo;
un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala - ruolo sanitario - profilo professionale: personale infermieristico operatore professionale di prima categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles (Trento).

86A2904

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorso a due posti di assistente presso la divisione di medicina del lavoro del centro di Pavia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente presso la divisione di medicina del lavoro del centro di Pavia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

86A2835

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente medico area funzionale di chirurgia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia) vacante presso la clinica chirurgica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

86A2811

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio patrimonio;
un posto di direttore amministrativo servizio patrimonio;
un posto di direttore amministrativo C.E.D.;
un posto di vice direttore amministrativo servizio provveditorato;
un posto di agrario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantancinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

86A2893

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 79-*bis* del 5 aprile 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Milano: Concorso per la sistemazione delle aree e del tessuto edilizio presso la Basilica di San Lorenzo.

A.M.A.N. - Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli: Concorsi pubblici, per esame colloquio e titoli, per la copertura del posto di vice direttore manager e di due posti di dirigente tecnico.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige alla nota all'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, che approva la nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986).

La nota all'art. 6 del decreto citato in epigrafe è così rettificata:

«*Nota all'art. 6:*

Il testo dell'art. 23 del D.M. 14 gennaio 1972, come risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 del D.M. 28 aprile 1976 e dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 23. (*Iscrizione delle società*). — Le persone giuridiche sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art 2, secondo comma, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali.

Qualora sia richiesta l'iscrizione di una persona giuridica, con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non comportano la cancellazione della società dal medesimo, purchè il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge.

La trasformazione di una società commerciale in altra dei tipi riconosciuti dalle leggi vigenti non comporta la cancellazione della società dal registro, purchè avvenga nell'ambito della stessa categoria. La camera di commercio ne prende nota nel registro e nell'elenco speciale.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti di enti si intendono anche le persone che l'ente, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza ai fini suddetti".

Il registro cui fa riferimento l'art. 23 soprariportato è il registro degli esercenti il commercio.

Per completezza si trascrive il testo dei commi quarto e sesto dell'art. 23 del D.M. 14 gennaio 1972, abrogati dal presente articolo:

quarto comma: "Le modificazioni di cui al comma precedente vanno comunicate dalla società alla camera di commercio, nel cui registro è iscritta, entro trenta giorni dalla data dalla quale hanno effetto".

sesto comma: "La trasformazione di cui al comma precedente deve essere comunicata alla camera di commercio entro trenta giorni dalla data da cui ha effetto. In caso di omissione si applica la sanzione di cui all'art. 56, primo comma"».

86A3001

REGIONE PUGLIA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo all'indizione di concorsi a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale FG/8 e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, i concorsi a quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, nelle seguenti discipline, è riservato agli assistenti della disciplina appartenenti al ruolo della regione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79:

un posto di chirurgia pediatrica;

un posto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di medicina nucleare;

un posto di radiologia e T.A.C.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta legale e corredate dei documenti di rito, che scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

86A2898

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *esclusi i supplementi ordinari:*

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	160.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100860920) **L. 600**